



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

Direzione F

ECOSISTEMI I: PRODOTTI CHIMICI, ALIMENTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO

Bruxelles,
grow.f.2 HV/el
grow.f.2(2023)5092042

Sig.ra Donatella Stocchi
Gruppo Fragrance Free

E-mail:
fragrancefreezone@gmail.com

Oggetto: richiesta di introduzione di normative che tutelino la salute pubblica e l'ambiente dagli effetti nocivi relativi all'uso incontrollato di sostanze profumate di sintesi

Gentile signora Stocchi,

La ringrazio per la Sua lettera del 13 aprile indirizzata alla Presidente della Commissione europea, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Agenzia europea dell'ambiente, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al Parlamento europeo e ai rispettivi ministri italiani, con la richiesta di *introdurre normative che tutelino la salute pubblica e l'ambiente dagli effetti nocivi relativi all'uso di sostanze profumate di sintesi* e di *sensibilizzare l'opinione pubblica contro gli inquinanti nascosti negli articoli per la cura della persona e nei prodotti per la casa*. La Presidente mi ha chiesto di analizzare la sua richiesta e di rispondere a suo nome.

Il quadro normativo globale dell'Unione Europea (UE) riguarda tutte le sostanze chimiche e impone alle imprese che le commercializzano di fornire una serie di dati sperimentali e garantire che nei prodotti di consumo non siano utilizzate sostanze chimiche pericolose. La legislazione dell'UE consta di due elementi principali: il divieto di utilizzo o la restrizione dell'uso di sostanze pericolose per la salute umana (ad esempio le sostanze chimiche note come CMR che possono provocare il cancro, indurre mutazioni del DNA o danneggiare il sistema riproduttivo) e per l'ambiente, nonché la comunicazione di informazioni al consumatore sul contenuto del prodotto attraverso un'etichettatura dettagliata.

A norma del regolamento REACH⁽¹⁾, le restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di sostanze possono essere imposte quando tali

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del

attività comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente. Qualora la presenza nei prodotti di consumo di determinate sostanze chimiche, quali le sostanze profumate di sintesi, comporti per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richieda un'azione a livello dell'UE, gli Stati membri o la Commissione europea, attraverso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), possono avviare la procedura di restrizione a norma del regolamento REACH.

Quale esempio di una sostanza soggetta a restrizioni per l'uso in deodoranti per ambienti o tavoletta per WC in servizi igienici, abitazioni, uffici e altri ambienti pubblici chiusi, la voce 64 dell'allegato XVII del regolamento REACH limita l'immissione sul mercato e l'uso dell'1,4-diclorobenzene, come sostanza o come componente di miscele. Il regolamento REACH vieta inoltre le sostanze CMR nelle miscele destinate all'uso da parte dei consumatori (allegato XVII, voci 28-30).

La Commissione sta preparando una revisione mirata del regolamento REACH per tutelare in modo più adeguato la salute umana e l'ambiente. Tale revisione prevede ad esempio di introdurre ulteriori restrizioni relative a nuove categorie di sostanze pericolose, quali gli interferenti endocrini e i sensibilizzanti delle vie respiratorie.

L'approccio del regolamento sui prodotti cosmetici⁽²⁾ è improntato alla sicurezza. Questo significa che consente la messa a disposizione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'UE *solo* se il prodotto è ritenuto sicuro per la salute umana (articolo 3 del regolamento sui prodotti cosmetici). Prima di poter essere immesso sul mercato, qualsiasi prodotto cosmetico deve essere sottoposto a una valutazione della sicurezza ed essere accompagnato da una relazione sulla sicurezza. Attualmente le sostanze classificate come CMR sono già vietate (articolo 15 del regolamento sui prodotti cosmetici). Oltre alle sostanze CMR, la Commissione prevede di proibire le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino a seguito della revisione in corso del regolamento sui prodotti cosmetici.

Il regolamento sui prodotti cosmetici non opera di per sé una distinzione tra *materie prime di sintesi e/o naturali*. Tuttavia, per quanto riguarda le fragranze, all'articolo 19 relativo all'etichettatura afferma che i composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine "parfum" o "aroma" sul recipiente e sull'imballaggio dei prodotti cosmetici. La presenza di sostanze consentite solo fino a una concentrazione massima deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti in aggiunta al termine "parfum" o "aroma".

Prima di essere messi a disposizione sul mercato dell'UE, tutti i prodotti cosmetici devono essere sottoposti a una valutazione della sicurezza; quindi i prodotti immessi sul mercato contenenti sostanze di sintesi devono rispettare i parametri di sicurezza tanto quanto prodotti simili contenenti sostanze naturali.

I detersivi sono disciplinati a livello dell'UE da diversi strumenti giuridici, quali il regolamento relativo ai detersivi⁽³⁾, i regolamenti REACH e CLP⁽⁴⁾ e la direttiva

Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.

relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽⁵⁾. Molti di questi strumenti sono attualmente in fase di revisione al fine di garantire, tra l'altro, una migliore tutela della salute umana. In tale contesto, il 28 aprile 2023 la Commissione europea ha adottato una proposta di revisione del regolamento relativo ai detergenti, che sarà ora oggetto di negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

Siamo consapevoli del fatto che l'uso di sostanze profumate potrebbe provocare reazioni allergiche in alcune persone e che le norme dettagliate dell'UE in materia di fragranze allergizzanti potrebbero non veicolare, attraverso le restrizioni e l'etichettatura, informazioni sufficienti alle persone, quando tali prodotti sono utilizzati in luoghi pubblici. Sebbene miri a tutelare la salute umana e l'ambiente mediante divieti e restrizioni sul contenuto dei prodotti e attraverso norme in materia di etichettatura, la legislazione dell'UE non può disciplinare l'uso di prodotti conformi alle norme dell'UE. Solo le autorità nazionali e locali potrebbero, a determinate condizioni, regolamentare l'uso di prodotti profumati in alcuni luoghi accessibili al pubblico, qualora siano in grado di dimostrare che tale restrizione all'uso è necessaria e proporzionata. Inoltre, le norme dell'UE disciplinano la produzione e la fornitura di prodotti da parte dei fabbricanti e di altri fornitori, ma non possono disciplinare l'uso effettivo del prodotto da parte dell'utilizzatore finale, vale a dire le organizzazioni responsabili del relativo utilizzo in ospedali, strutture sociali, servizi igienici pubblici e locali per la ristorazione.

Distinti saluti.

(firma elettronica)
Kristin Schreiber

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁽⁵⁾ Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.